

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 453

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCHIONI, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, ANIASI, BEL-
LUSCIO, COSTA**

Presentata il 26 luglio 1979

**Provvedimenti urgenti per le attività musicali
e cinematografiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole assicurare agli enti lirico-sinfonici ed alle altre attività musicali, di cui sono ampiamente riconosciute le benemeritenze per la estesa diffusione della cultura musicale in tutto il territorio della Repubblica con sempre maggior coinvolgimento della collettività nei suoi strati professionali e giovanili, la continuità del loro funzionamento.

Si tratta pertanto di un intervento tampone che non supplisce ovviamente la riforma organica del settore, ma anzi ne evidenzia ancora una volta l'inderogabile ed imprescindibile esigenza.

Il rammarico per la ennesima situazione di emergenza è ancora più accentuato se si pensa che le forze politiche nella scorsa legislatura avevano raggiunto importanti convergenze su taluni aspetti della riforma.

La fine anticipata della legislatura ha vanificato ogni azione al riguardo, mettendo in mora il finanziamento del settore

da cui il decreto-legge n. 152 del 26 maggio 1979, ha tratto origine per superare la crisi finanziaria in atto.

La discussione del decreto-legge in Parlamento ha per altro messo in luce la contrarietà di alcuni gruppi politici circa l'opportunità del ricorso alla « decretazione di urgenza ».

Da parte di tali gruppi è stato tuttavia fatto presente che nessuna obiezione di rilievo veniva mossa al merito del decreto-legge in questione.

Prendendo atto di tale perplessità, nonché della permanenza di tutte le ragioni e motivazioni che hanno determinato l'esigenza di provvedere in via straordinaria per finanziare le attività in questione (analoghe considerazioni sulla urgenza valgono per le attività cinematografiche di cui si tratta contestualmente nella presente proposta di legge) i firmatari hanno convenuto di farsi promotori della presente proposta di legge che riproduce la sostanza del provvedimento contenuto nel decreto-legge decaduto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

Le disponibilità previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, sono elevate, per l'esercizio 1979, di lire 3 miliardi e 300 milioni.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2 lettera b) della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 750 milioni.

L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge sopra indicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

La quota del fondo stesso destinato alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 250 milioni.

ART. 2.

Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati auto-

rizzati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115, a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terrà anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976 data di decorrenza del loro ammortamento.

ART. 3.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per « versione originale italiana » di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per « ripresa sonora diretta » di cui al penultimo comma del citato articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità, ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, del films la cui lavorazione inizi dopo l'entrata in vigore della presente legge l'eventuale post-sincronizzazione necessaria per l'approntamento per la copia campione, prevista al primo comma relativamente ai ruoli principali e secondari, deve essere effettuata dagli stessi interpreti italiani cui i predetti ruoli siano stati affidati.

Dall'obbligo previsto al precedente comma sono esclusi i ruoli principali e secondari i cui interpreti italiani, all'atto del contratto dichiarino espressamente e motivatamente di rinunciare alla post-sincronizzazione.

Eventuali deroghe a quanto previsto al terzo comma possono essere concesse dal Ministro del turismo e dello spettacolo per obiettive motivate esigenze arti-

stiche o produttive, fra le quali anche quelle connesse con l'eventuale accertata indisponibilità dell'interprete sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Della sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è chiamato a far parte il rappresentante degli attori di cui alla lettera o) dello stesso articolo 3.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle concernenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Gli stanziamenti di cui al precedente articolo 1 e 2, assorbono quelli già previsti dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152.

Sono fatti salvi tutti gli atti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del predetto decreto.